Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 15 ottobre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 settembre 1936-XIV, n. 1801.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2355, concernente l'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, e 5 aprile 1935, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2355, relativo all'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, e 5 aprile 1935-XIII, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1936-XIV, n. 1802.
Trasferimento allo Stato del fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione, ed iscrizione degli impiegati dello stesso Commissariato all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918, n. 1720;
Visto il decreto del Ministro per gli affari esteri, in data 12 settembre 1926, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1926;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628;
Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza pei personali civile e militare dello Stato;
Visto il R. decreto 8 maggio 1933, n. 597;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di trasferire allo Stato il fondo pensioni del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e di disporre l'iscrizione degli impiegati del medesimo all'Opera di previdenza pei personali civile e militare dello Stato;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il fondo pensioni istituito col decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918, n. 1720, a favore degli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione, è soppresso.
Le sue disponibilità, detratta la somma di cui al successivo articolo 2, vengono trasferite all'Erario dello Stato.
Gli assegni di quiescenza diretti e di riversibilità, liquidati e da liquidarsi, a favore degli impiegati appartenenti ai ruoli del soppresso Commissariato dell'emigrazione, passano a carico del bilancio dello Stato, al quale, contemporaneamente, sono devolute le ritenute a titolo di pensione sugli assegni di attività e di quiescenza del personale medesimo.

Art. 2. — Il personale dei ruoli del Commissariato generale dell'emigrazione viene iscritto all'Opera di previdenza pei personali civile e militare dello Stato. Tale iscrizione ha effetto con decorrenza dal 1° luglio 1927.
L'onere dei benefici conferiti al detto personale in virtù del decreto del Ministro per gli affari esteri del 12 settembre 1926 e dei benefici da conferire in appresso viene assunto dall'Opera di previdenza, con decorrenza, per quanto di ragione, dalla data indicata.
A copertura di tale onere è devoluta all'Opera di previdenza la somma di lire trecentocinquantamila da prelevarsi dalle disponibilità del fondo pensioni di cui al precedente art. 1.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto e a provvedere alle relative variazioni ed assegnazioni di bilancio.

Art. 4. — Il presente decreto, tranne per quanto è detto nell'articolo 2 circa la data di decorrenza dell'iscrizione all'Opera di previdenza, entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1936-XIV, n. 1803
Contributo dello Stato nella misura di L. 2.000.000 per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto che a cura dell'Autorità ecclesiastica si sta provvedendo nella città di Pescara alla costruzione di un Tempio destinato a ricordare il Grande avvenimento della Conciliazione;
Ritenuto che il nuovo Tempio oltre alla cappella dedicata a tutti i cinque Beati di Casa Savoia cutodirà le spoglie della Madre di Gabriele D'Annunzio, secondo la volontà espressa dal Poeta;
Che dato l'alto significato dell'iniziativa e l'importanza nazionale dell'opera è doveroso per lo Stato contribuire nella spesa con la somma di L. 2.000.000 la quale sarà erogata in base a certificati rilasciati dall'Ufficio del Genio civile ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti abbia raggiunto le L. 500.000;
Ritenuta la necessità ed urgenza del provvedimento ai fini della condotta dei lavori che risultano già in corso di avanzata costruzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata, quale contributo dello Stato per la costruzione del Tempio della Conciliazione in Pescara, la spesa di L. 2.000.000 da erogarsi in base a certificati rilasciati dall'Ufficio del Genio civile ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti abbia raggiunto L. 500.000.

Art. 2. — Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV, n. 1804.

Istituzione presso il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana di un servizio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico dell'Africa Orientale Italiana;

Viste le norme per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie approvate con R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397;

Considerata la necessità di emanare speciali norme per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di una rete di grandi comunicazioni stradali;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' istituito alle dipendenze del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana un servizio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada (A.A.S.S.) che ha per compito di provvedere alla costruzione ed alla sistemazione delle strade indicate nell'elenco annesso al presente decreto ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime.

Art. 2. — Il servizio dell'A.A.S.S. dell'Africa Orientale Italiana comprende un organo centrale ed organi periferici costituiti da personale tecnico, amministrativo, contabile e d'ordine proveniente dall'A.A.S.S. e da personale appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato messo a disposizione del Ministero delle colonie.

Per coprire il fabbisogno di personale d'ordine e pel personale subalterno si provvederà con assunzioni locali.

Art. 3. — L'organo centrale è costituito da un Ispettorato centrale con sede in Addis Abeba ed è diretto da un ispettore superiore del Genio civile.

L'Ispettorato centrale comprende i seguenti servizi ed uffici:

a) servizio tecnico;
b) servizio amministrativo;
c) servizio di ragioneria;
d) ufficio contratti.

Art. 4. — Il servizio tecnico è diretto da un ingegnere di sezione del Genio civile di grado 8° o 7°.

Il servizio amministrativo è diretto da un direttore capo divisione o funzionario di grado 7° facente funzioni.

Il servizio di ragioneria è diretto da un funzionario di ragioneria di grado non inferiore al 9° e non superiore al 7°.

Tale servizio è sottoposto alla vigilanza della Ragioneria del Governo generale ai sensi dell'art. 44 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019.

Art. 5. — Gli organi periferici sono costituiti da quattro uffici compartimentali aventi sede ad Addis Abeba, Dessiè, Gondar e Asmara, diretti ciascuno da un ingegnere capo del Genio civile o di grado inferiore con funzioni di ingegnere capo.

Tali uffici sono costituiti da sezioni dirette da ingegneri e queste sono suddivise in reparti diretti da ingegneri in sottordine o da geometri.

La competenza territoriale di detti uffici compartimentali sarà stabilita con decreto del Governatore generale, su proposta dell'ispettore centrale.

Con le stesse modalità il Governatore generale potrà mutare le sedi di detti uffici.

Art. 6. — Alla sorveglianza delle strade in costruzione e alla manutenzione di quelle aperte al traffico si provvede in parte con personale proveniente dal ruolo dei cantonieri dell'A.A.S.S. all'uopo messo a disposizione del Ministero delle colonie e in parte con assunzioni di elementi locali.

Art. 7. — Il personale addetto ai servizi di cui al presente decreto non può globalmente superare i seguenti limiti:

a) personale di ruolo: n. 50;
b) personale a contratto: n. 50;
c) capi cantonieri e cantonieri scelti: n. 60;
d) cantonieri e allievi cantonieri: n. 110.

Il personale d'ordine e subalterno da assumere localmente non può superare rispettivamente 20 e 15 unità.

Il personale di sorveglianza e manutenzione da assumere localmente non può superare 90 unità.

A partire dall'esercizio finanziario 1937-38, in relazione allo sviluppo dei lavori, potranno essere aumentati di un decimo i limiti come sopra stabiliti per ciascuna categoria di personale.

Art. 8. — L'ispettore centrale provvede:

a) alla direzione dei servizi secondo gli ordini del Governatore generale;

b) a promuovere l'approvazione nei modi prescritti dei progetti dei lavori e dei contratti;

c) alla gestione amministrativa e contabile;

d) alla vigilanza sull'andamento dei lavori e sul funzionamento degli uffici centrali e periferici.

Art. 9. — Il servizio dell'A.A.S.S. dell'Africa Orientale Italiana provvede agli appalti e alle incombenze della gestione amministrativa e contabile dei lavori a mezzo dei propri organi ed uffici centrali e periferici secondo gli ordinamenti vigenti.

Art. 10. — Con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, potranno essere apportate all'elenco delle strade di cui all'art. 1 le modificazioni ed aggiunte che si renderanno necessarie.

Art. 11. — Il Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana è autorizzato ad emanare le norme che si renderanno necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 52. — MANCINI.

Elenco delle strade di cui all'articolo 1.

1. — Strada Massaua-Asmara.
2. — » Asmara-Adigrat-Macallè-Quoram-Dessiè-Addis Abeba.
3. — » Asmara-Adua.
4. — » Nefasit-Decamerè.
5. — » Barentù-Biaghela-Om Hager.
6. — » Barentù-Tessenei-Sabderat.
7. — » Biaghela-Sittona.
8. — » Om Hager-Gondar.
9. — » Gondar-Addis Abeba.
10. — » Gondar-Debra Tabor-Dessiè.
11. — » Dessiè-Sardò-Assab.
12. — » Addis Abeba-Gimma.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
LESSONA.

REGIO DECRETO 17 settembre 1936-XIV, n. 1805.

Approvazione di variante al piano regolatore di massima di Milano, sancito con legge 19 febbraio 1934, n. 433, per la zona posta tra i due rilevati ferroviari in località Ortica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934, n. 433, colla quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e d'ampliamento di Milano e le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano in base alla propria deliberazione n. 16211 del 23 marzo 1936-XIV, ha chiesto che sia approvata la variante all'anzidetto piano di massima per la zona posta tra due rilevati ferroviari in località Ortica;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni contro il progetto di variante in esame;

Considerato che tale variante ha per iscopo la soppressione della servitù a giardino pubblico di una piccola area posta fra i due rilevati della ferrovia Milano-Pavia e Milano-Venezia ciò perchè la Direzione delle FF. SS. possa utilizzare l'area predetta per l'impianto di una coppia di binari;

Considerato che la variante può essere attuata nella durata del piano di massima;

Visto il parere n. 1424 del 3 settembre 1936-XIV, del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Assemblea generale);

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433 e successive modificazioni, è approvata la variante al piano di massima regolatore di Milano per la zona sopraindicata.

Detta variante sarà vistata d'ordine Nostro dal Ministro proponente in due planimetrie tinteggiate in data 7 febbraio 1936-XIV, documenti a firma dell'ingegnere comunale Adamoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 54. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 agosto 1936-XIV, n. **1806.**
Dichiarazione formale dei fini di n. 29 Confraternite della provincia di Roma.

N. 1806. R. decreto 21 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Roma:

1. Agosta - Confraternita della Madonna del Passo;
2. Allumiere - Confraternita del Suffragio;
3. Arcinazzo Romano - Confraternita del SS. Sacramento e della Pietà;
4. Arcinazzo Romano - Confraternita del SS. Rosario e Sacro Cuore;
5. Bellegra - Confraternita di S. Stefano;
6. Bellegra - Confraternite Riunite del SS. Sacramento e Rosario;
7. Bellegra - Confraternita di S. Giuseppe;
8. Bellegra - Confraternita di Maria SS. Assunta;
9. Camerata Nuova - Confraternite Riunite del SS. Sacramento della Madonna delle Grazie e di S. Lorenzo Martire;
10. Canterano - Confraternite Riunite;
11. Cervara di Roma - Confraternite Riunite del SS. Crocifisso del SS. Sacramento e delle Anime Sante del Purgatorio;
12. Cervara di Roma - Confraternita del SS. Rosario;
13. Frascati - Confraternita di S. Filippo Neri;
14. Frascati - Confraternita denominata Congregazione dei Nobili sotto il titolo della Beatissima Vergine Assunta in Cielo;
15. Genzano - Confraternita del SS. Rosario in Ardea;
16. Gerano - Confraternita del SS. Sacramento;
17. Gerano - Confraternita del Purgatorio;
18. Gerano - Confraternita della SS. Annunziata;
19. Leprignano - Confraternita di S. Giovanni Decollato;
20. Licenza - Confraternita del SS. Sacramento e S. Rocco;
21. Manziana - Confraternite Riunite del SS. Sacramento e Rosario;
22. Marano Equo - Confraternite della Pietà;
23. Marano Equo - Confraternita del SS. Sacramento;
24. Marano Equo - Confraternita del SS. Rosario;
25. Nemi - Confraternita del SS. Sacramento,
26. Roiate - Confraternite Riunite del Nome di Maria, del SS. Sacramento e del SS. Rosario;
27. Subiaco - Confraternita di S. Giovanni Battista;
28. Subiaco - Confraternita del SS. Rosario;
29. Subiaco - Confraternita del SS. Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. **1807.**
Elevazione alla 1ª categoria di due Consolati di 2ª categoria, riduzione di un Consolato a Vice consolato e istituzione di un posto di primo interprete presso la Regia Ambasciata in Mosca.

N. 1807. R. decreto 24 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, e con effetto dal 1° ottobre 1936-XIV, il Regio Consolato di 2ª categoria in Oporto viene elevato a Consolato di 1ª categoria; il Regio Consolato di 2ª categoria in Honolulu viene elevato a Consolato di 1ª categoria; il Regio Consolato in Saint Louis viene ridotto a Vice-Consolato alle dipendenze del Consolato generale in Chicago, alla cui circoscrizione viene aggregata quella già appartenente al Regio Consolato in Saint Louis; infine viene istituito presso la Regia Ambasciata in Mosca un posto di primo interprete.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. **1808.**
Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione Leone Bolaffio » presso la Regia università di Bologna.

N. 1808. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione Leone Bolaffio » presso la Regia università di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. **1809.**
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Santuario di Nostra Signora di Airola, in Antessio di Sesta Godano (La Spezia).

N. 1809. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa Santuario di Nostra Signora di Airola, in Antessio di Sesta Godano (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. **1810.**
Erezione in ente morale della Cassa scolastica « Dario Ascarelli » presso la Regia scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia », in Napoli.

N. 1810. R. decreto 3 settembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica « Dario Ascarelli » istituita presso la Regia scuola di magistero professionale per la donna « Elena di Savoia » in Napoli, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 10 settembre 1936-XIV, n. **1811.**
Cambiamento di denominazione del comune di Urbisaglia, in provincia di Macerata, in « Urbisaglia Bonservizi ».

N. 1811. R. decreto 10 settembre 1936, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il comune di Urbisaglia in provincia di Macerata viene autorizzato ad assumere la denominazione « Urbisaglia Bonservizi ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1936 - *Anno XIV*

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 ottobre 1936-XIV.
Nomina del rag. Esposito Amedeo a membro del Comitato tecnico corporativo per la disciplina della produzione del sughero, del pioppo e delle essenze arboree.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 11 febbraio 1936-XIV, con il quale il signor Carletti Mario, membro della Corporazione del legno in rappresentanza dei lavoratori pel commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della Corporazione stessa, è nominato membro del Comitato tecnico corporativo per la disciplina della produzione del sughero, del pioppo e delle essenze arboree a rapido accrescimento;
Visto il proprio decreto 28 luglio 1936-XIV, con il quale il ragioniere Esposito Amedeo è nominato membro della Corporazione del legno in sostituzione del sig. Carletti Mario;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il rag. Esposito Amedeo, membro della Corporazione del legno, è nominato membro del Comitato tecnico corporativo per la disciplina della produzione del sughero, del pioppo e delle essenze arboree a rapido accrescimento, in sostituzione del sig. Carletti Mario.

Roma, addì 6 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(4001)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 ottobre 1936-XIV.
Nomina del cav. di gr. cr. Enrico Scodnik a membro della Corporazione della previdenza e del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1936-XIV, con il quale l'on. Alessandro Alessandrini, membro della detta Corporazione in rappresentanza delle mutue di assicurazione cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza degli essiccatoi cooperativi;

Visto la designazione dell'Ente nazionale fascista della cooperazione per la nomina del cav. di gr. cr. Enrico Scodnik a membro della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza delle mutue di assicurazione, in sostituzione dell'on. Alessandro Alessandrini;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. Enrico Scodnik è nominato membro della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza delle mutue di assicurazione in sostituzione dell'on. Alessandro Alessandrini.

Roma, addì 6 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(4002)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1936-XIV.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale « S. Nicolò di Mira » in Palazzo Adriano (Palermo).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante le disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 9 settembre 1936-XIV, n. 5883, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che la Cassa rurale « S. Nicolò di Mira » in Palazzo Adriano (Palermo), ha chiuso la liquidazione fin dall'8 agosto 1934, ma che il liquidatore nonostante numerosi inviti dell'Istituto di emissione e ripetute diffide del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, già competente in materia — che ebbe a infliggergli, nell'aprile 1934, una pena pecuniaria di L. 150 per mancato adempimento delle formalità di legge inerenti alla messa in liquidazione della Azienda — non ha fornito la prova di aver provveduto all'espletamento delle formalità necessarie per la definitiva chiusura della liquidazione dell'Azienda stessa;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato R. decreto-legge, nella sua seduta del 5 settembre 1936-XIV, ha deciso di applicare al predetto Ente una penalità di L. 300, con obbligo di rivalsa verso il liquidatore;

Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Alla Cassa rurale « S. Nicolò di Mira » in Palazzo Adriano (Palermo), in liquidazione, è inflitta, a norma dell'art. 84 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, la pena pecuniaria di L. 300 (lire trecento) per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 31 del detto Regio decreto-legge, con obbligo di rivalsa verso il liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Palermo provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(4003)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 24 settembre 1936-XIV è stato concesso l'exequatur a Don Rodrigo Jacome Moscoso, console generale dell'Equatore in Genova.

(3994)

In data 24 settembre 1936-XIV è stato concesso l'exequatur al signor Giuseppe Ricca, console onorario del Paraguay a Torino.

(3995)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 27 settembre 1936-XIV il signor Servili Pietro di Giovanni è stato nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno).

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Basilio (Cagliari).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 27 settembre 1936-XIV il signor Maxia Porcu Raffaele fu Cosimo è stato nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Basilio (Cagliari).

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ales (Cagliari).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 27 settembre 1936-XIV il signor Zucca Antonio fu Francesco è stato nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ales (Cagliari).

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasalto (Cagliari).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 27 settembre 1936-XIV il signor Agus Eugenio fu Pietro è stato nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasalto (Cagliari).

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barumini (Cagliari).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 27 settembre 1936-XIV il signor Tuveri dott. Inerio fu Stanislao è stato nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barumini (Cagliari).

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siliqua (Cagliari).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 27 settembre 1936-XIV il signor Pittau Aresti Sebastiano è stato nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siliqua (Cagliari).

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bortigiadas (Sassari).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 27 settembre 1936-XIV il signor Martinez dott. Attilio è stato nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bortigiadas (Sassari).

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sassari.

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 27 settembre 1936-XIV il signor avv. Baldo Vallero fu Stefano è stato nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sassari.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussassai (Nuoro).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 27 settembre 1936-XIV il signor Attilio Mura fu Luigi è stato nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussassai (Nuoro).

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnosfanadiga (Cagliari).

Con decreto di S. E. il Capo del Governo del 27 settembre 1936-XIV il signor Battista Marras Meloni fu Salvatore è stato nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gonnosfanadiga (Cagliari).

(3993)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 35 posti di direttore di aeroporto civile.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 20 aprile 1933-XI, n. 467, nonchè il R. decreto 23 agosto 1934-XII, n. 2366;
Visto il decreto Ministeriale in data 6 giugno 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto c. a. col quale venne indetto un concorso per titoli e per esami a 35 posti di direttore di aeroporto civile fra gli ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate dello Stato;
Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito dall'art. 4 del citato decreto Ministeriale per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indetto col decreto Ministeriale 6 giugno 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 178 del 3 agosto 1936-XIV, per la nomina a 35 direttori di aeroporto civile, è prorogato fino alle ore 12 del giorno 31 ottobre 1936-XV.

Il presente decreto, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*:
Il Sottosegretario di Stato: VALLE.

(3998)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso al posto di attuario per l'Ufficio tecnico presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185;
Visti i decreti Ministeriali 28 marzo 1936 ed 11 giugno 1936-XIV, concernenti il concorso ad un posto di attuario (grado 9°) nella carriera amministrativa del Ministero delle finanze per l'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nominata coi decreti Ministeriali 26 maggio e 3 giugno 1936-XIV;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli e per esami al posto di attuario (grado 9°) nella carriera amministrativa del Ministero delle finanze, indetto con decreto Ministeriale 28 marzo 1936-XIV.

N. d'ordine	Cognome e nome	Punti dei titoli	Media dei punti delle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva	Media
1°	Del Chiaro Adolfo...	9	9,25	9,50	27,75	9,25
2°	Rovero Vincenzo....	6,50	7	7,50	21	7

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(4012)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a sette posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;
Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente le norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della Proprietà intellettuale;
Considerato che nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale, alla data di entrata in vigore del citato R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, risultavano disponibili sette posti di inserviente;
Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la nota 23 giugno 1936, n. 4858.2/14/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per titoli a sette posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

Art. 2. — Potranno prendere parte al concorso gli impiegati che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata, prestino ininterrottamente servizio, almeno dal 1° gennaio 1930, anche se pagati da uffici provinciali, presso il Ministero delle corporazioni.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3. — Al concorso non potranno partecipare le donne.

Art. 4. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni, degli affari generali e del personale (Divisione del personale e degli affari generali) via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5. — Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° licenza dalle scuole elementari o altro documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno dall'anno 14° ai Fasci di combattimento o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è inscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Per i mutilati e invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

11° ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto cui aspira.

I concorrenti dovranno unire inoltre all'istanza un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso cui prestano servizio, nel quale sia indicata la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo di L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6. — La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto degli articoli 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305.

Art. 7. — I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di inservienti nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(4013)

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visti i propri decreti n. 17565 del 25 giugno 1936-XIV, con cui fu approvata la graduatoria delle candidate al concorso a posti di levatrice condotta e si assegnavano alle vincitrici le sedi messe a concorso con bando in data 25 maggio 1925, n. 14895;

Vista la deliberazione del podestà di Nonantola n. 78 del 15 luglio 1936 circa la nomina a titolare del posto suddetto della signora Tonelli Bianchi Bianca;

Ritenuto che alla stessa è stata notificata il 29 luglio 1936 dal podestà suddetto la nomina con lettera n. 3267 del 27 luglio 1936 con invito ad assumere servizio entro 30 giorni dalla data di notifica;

Considerato che la signora Tonelli Bianchi Bianca non ha assunto servizio entro il termine assegnatole, nè ha prodotto documenti giustificativi al riguardo;

Ritenuto che a causa della decadenza della signora Tonelli Bianchi Bianca ha titolo alla nomina la signora Lenzarini Marcellina;

Visto l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1° La signora Tonelli Bianchi Bianca è dichiarata rinunciataria alla nomina al posto di Nonantola.

2° La signora Lenzarini Marcellina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Nonantola.

Il signor podestà di Nonantola è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Modena, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PASSERINI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visti i propri decreti n. 17565 del 25 giugno 1936-XIV, con cui fu approvata la graduatoria delle candidate al concorso a posti di levatrice condotta e si assegnavano alle vincitrici le sedi messe a concorso con bando in data 25 maggio 1935, n. 14895;

Vista la deliberazione del podestà di Bomporto n. 70 del 16 luglio 1936 circa la nomina a titolare del posto suddetto della signora Rizzardi Bianca;

Ritenuto che la stessa ha dichiarato di non accettare la nomina con lettera del 17 agosto 1936, diretta al podestà di Bomporto;

Ritenuto che a causa della rinuncia della signora Rizzardi Bianca ha titolo alla nomina la signora Beltrami Elena;

Visto l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1° La signora Rizzardi Bianca è dichiarata rinunciataria alla nomina al posto di Bomporto.

2° La signora Beltrami Elena è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Bomporto.

Il podestà di Bomporto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Modena, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PASSERINI.

(3999)

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Vista la nota 28 settembre c. a. n. 12109, con la quale il podestà di Forlì comunica che il dott. Rossi Angelo ha rinunciato al posto di veterinario aggiunto di Forlì, conferitogli con decreto prefettizio 18 giugno c. a., n. 14363, in base alla graduatoria del concorso a cinque posti di veterinario condotto di cui al bando di concorso 28 maggio 1935;

Attesochè per detto posto resosi vacante occorre procedere alla nomina di altro concorrente dichiarato idoneo che lo segue immediatamente nella graduatoria stessa e che abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria di cui al decreto prefettizio n. 14363 del 18 giugno c. a. e dalle sedi indicate dai concorrenti nelle rispettive domande;

Visto l'art. 69 del testo unico della legge sanitaria approvata con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Aldo Guidi di Claudio è dichiarato vincitore del posto di veterinario aggiunto di Forlì.

Il podestà di Forlì è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Forlì.

Forlì, addì 6 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(4025)

REGIA PREFETTURA DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto prefettizio n. 9812 vet. del 23 maggio 1935, con cui venivano banditi i concorsi per i posti di veterinario condotto nei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Civitella della Chiana e per il Consorzio di Castelfocognano, Talla e Chitignano;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 15 gennaio 1935, n. 149;

Decreta:

È approvata la seguente gradutoria a posti di veterinario, di cui in narrativa, così formulata:

1. Coleschi Guglielmo . . . . con punti 7115/50
2. Filomeni Ciro . . . . . . » 5907/50
3. Pispoli Amerigo . . . . . . » 5336/50
4. Palarchi Nicolò . . . . . . » 5217/50
5. Donnini Athos . . . . . . » 5205/50
6. Montagnini Aldo . . . . . » 4448/50
7. Martellucci Aurelio . . . . . » 4268/50
8. Ambrosini Guglielmo . . . . » 3912/50
9. Bruschi Enzo . . . . . . » 3619/50
10. Poggetti Vannuccio . . . . . » 3410/50
11. Donati Donato . . . . . . » 3320/50
12. Menatti Riccardo . . . . . » 2524/50
13. Baroncelli Astorre . . . . . » 2012/50
14. Fiori Giuseppe . . . . . . » 1502/50

La graduatoria sopra descritta sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura ed all'albo dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Civitella della Chiana e Castelfocognano.

Arezzo, addì 9 ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: DE FEO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio decreto n. 23375 vet. in pari data col quale è approvata la graduatoria dei candidati ammessi ai concorsi banditi con decreto n. 9812 vet. del 23 maggio 1935, per il conferimento dei posti di veterinario condotto nei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Civitella della Chiana e per il Consorzio di Castelfocognano, Talla e Chitignano, graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale n. 149 del 15 gennaio 1935;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori ai posti di veterinario condotto per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1. Coleschi Guglielmo, per il Consorzio di Castelfocognano.
2. Filomeni Ciro, per la condotta di Anghiari.
3. Pispoli Amerigo, per la condotta di Civitella della Chiana.
4. Palarchi Nicolò, per la condotta di Badia Tedalda.

A norma delle vigenti disposizioni i podestà dei Comuni suindicati ed il presidente del Consorzio di Castelfocognano dopo la prescritta pubblicazione adotteranno rispettivamente regolare atto deliberativo di nomina del vincitore.

Arezzo, addì 9 ottobre 1936 - Anno XIV

(4024) *Il prefetto*: DE FEO.

REGIA PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1935 con il quale veniva bandito il concorso ai posti di veterinario per le condotte di Civitanova Marche ed Apiro;

Visto i decreti Ministeriali in data 15 gennaio e 23 aprile 1936 con i quali si provvedeva rispettivamente alla nomina e alla modifica della costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla predetta Commissione con punti ridotti a cinquantesimi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1929, n. 1265, e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al Concorso di cui sopra:

1° Bertazzoni Mario . . . . . . punti 14.58
2° Agostinelli Venanzio . . . . . . » 13.75
3° Ruggeri Gloas . . . . » 12.77
4° Bebi Francesco . . . . » 9.16
5° Pulcini Vincenzo . . . . . . » 7.91
6° Gabbianelli Arduino. . . . . . » 7.36
7° Capodaglio Arturo . . . . . . » 7.22
8° Cecchi Gilfredo . . . . » 5.55
9° Guglielmini Luigi. . . . . . . » 5.27

Macerata, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna con il quale si è approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per due posti di veterinario condotto nei Comuni di questa Provincia, banditi con decreto prefettizio;

Viste le domande di partecipazione al concorso veterinario prodotte dai candidati classificati nei primi due posti della graduatoria anzidetta e tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande dagli stessi concorrenti;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno indicata, i seguenti candidati partecipanti al concorso di cui sopra:

1. Bertazzoni dott. Mario, condotta di Civitanova Marche.
2. Agostinelli dott. Venanzo, condotta di Apiro.

Macerata, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(4026)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.